



Comune di S.LEUCIO DEL SANNIO (Bn) **PUC**

PIANO URBANISTICO COMUNALE

*Esiti della Conferenza di Servizi
ratificati con delib. C.C. n.15 del 28/04/2018
ex art. 24 co.10 della l.r. 16 del 22/12/2004*

IL SINDACO : Nascenzio Iannace

ASSESSORE URB. : Avv. Carmine Cavuoto

| | | | |
|--|--------------|-------------|-------------|
| 1:25000 ○ | 1:10000 ○ | 1:5000 ○ | 1:2000 ○ |
| | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> — DISPOSIZIONI STRUTTURALI <small>a tempo indeterminato (ex art.3. co.3 lett. a) L.R. 16/2004)</small> — DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE <small>a tempo determinato (ex art.3. co.3 lett. b) L.R. 16/2004)</small> — RELAZIONE ILLUSTRATIVA — NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE <small>(ex art. 23 - comma 8 L.R. 16/2004)</small> — RAPPORTO AMBIENTALE <small>(ex art. 47 co. 2 - L.R. 16/2004)</small> | | | |
| Sistema insediativo: Sistema urbano di Benevento e delle colline beneventane | | | ALLEGATO |
| NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE | | | 02 |
| PROGETTO URBANISTICO : dr. arch. Pio CASTIELLO STUDIO GEOLOGICO : dr. geol. Cosimo Iannace - prof.ing. Stefania Sica STUDIO AGRONOMICO : dr. agr. Giuseppe Martuccio ZONIZZAZIONE ACUSTICA : prof. Gennaro Lepore (esperto in acustica) | | | |

| | |
|---|---------------------------------------|
| dr. Ing. Stanislao Giardiello (R.U.P.) | progetto : Arch. Pio Castiello |
|---|---------------------------------------|

PIANO URBANISTICO COMUNALE

**Modificato in sede di conferenza di servizi
ex art. 24 co.7 della L.R. 16 del 22/12/2004**

IN SEDE DI CONFERENZA DI SERVIZI SONO STATI SOPPRESSI GLI ARTT. 16 - ZONA T “TURISTICA RESIDENZIALE”, 23 - ZONA I “INSEDIAMENTI EXTRAURBANI SPARSI”, 24 - ZONA EP “AGRICOLA PRODUTTIVA” E 26 - ZONA EA “AGRICOLA AGRITURISTICA” A SEGUITO DELLA CANCELLAZIONE DELLE RISPETTIVE ZONE OMOGENEE.

GLI ARTT. 12 - ZONA C1 – ESPANSIONE RESIDENZIALE E 13 - ZONA CP – ESPANSIONE RESIDENZIALE PUBBLICA SONO STATI MODIFICATI RELATIVAMENTE AGLI INDICI TERRITORIALI E FONDARI.

L'ARTICOLO 38 – E' STATO INTEGRATO CONFORMEMENTE AL PTCP

L'ARTICOLO 21- ZONA E0 – AGRICOLA ORDINARIA È STATO MODIFICATO ADEGUANDO LA DISCIPLINA DEL TERRITORIO RURALE ALLE DISPOSIZIONI DEL PTCP VIGENTE.

Ad ogni modo **si riportano gli adeguamenti pregressi** relativamente all'accoglimento delle “Osservazioni” e agli approfondimenti geosismici richiesti dal Genio Civile, quantunque gli artt. 16 e 26 siano stati successivamente abrogati come sopra riportato.

Gli adeguamenti delle presenti Norme Tecniche di Attuazione alle **Osservazioni accolte** con delibere di C.C. n.20 del 07.09.2011 e n.21 del 08.09.2011 sono segnalati nel testo mediante note con asterisco (*) ed evidenziati con scrittura in ***corsivo-grassetto***:

- **art. 26*** - *a seguito dell'accoglimento dell'Osservazione n. 9 (prot. n. 6418 del 14/12/2009) – cfr. deliber. di C.C. n.20 del 07.09.2011;*
- **art. 13** - *a seguito dell'accoglimento dell'Osservazione n. 21 (prot. n. 6465 del 17/12/2009) – cfr. deliber. di C.C. n.20 del 07.09.2011;*
- **art. 12** - *a seguito dell'accoglimento dell'Osservazione n. 23 (prot. n. 6467 del 17/12/2009) – cfr. deliber. di C.C. n.20 del 07.09.2011:* In proposito si fa presente che l'osservazione si riferiva espressamente alla Zona C1, che è disciplinata dall'art.12 delle NTA e, pertanto, le specificazioni da inserire in norma in accoglimento della proposta, come del resto può evincersi con chiarezza dal contesto della controdeduzione fornita e dalla indicazione sintetica posta in intestazione della stessa (“*Tipo osserv. N-art.12*”), vanno riferite a tale art. 12 e non all'art.11 successivamente menzionato per mero errore dattilografico nella controdeduzione;
- **art. 36** - *a seguito dell'accoglimento dell'Osservazione n. 44 (prot. n. 6508 del 17/12/2009) – cfr. deliber. di C.C. n.20 del 07.09.2011.*

Il presente elaborato è stato successivamente adeguato a seguito della nota del Genio Civile prot. 2015.0259455 del 15/04/2015 per quanto attiene alla faglia rappresentata nello Studio Geologico.

Tali adeguamenti sono segnalati nel testo mediante note con doppio asterisco (**) ed evidenziati con scrittura in ***corsivo-grassetto***:

- art. 5 - art. 8 - art. 9 - art. 10 - art. 11 - art. 14 - art.16* - art.21 - art. 28

SOMMARIO

| | |
|--|----------|
| TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI..... | 4 |
| ART. 1 AMBITO APPLICATIVO | 4 |
| ART. 2 ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE | 4 |
| ART. 3 MISURE DI SALVAGUARDIA | 5 |
| ART. 4 INDICI URBANISTICI | 6 |
| ART. 5** PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO ED IDROGEOLOGICO | 6 |
| ART. 6 DEROGHE ALLE PRESENTI NORME | 7 |
| TITOLO II – DISCIPLINA D’USO DEL TERRITORIO COMUNALE E MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE DEI SUOLI..... | 8 |
| ART. 7 DISCIPLINA D’USO DEL TERRITORIO COMUNALE | 8 |
| a) <i>Paesaggio urbanizzato e semi-urbanizzato (urbano, periurbano e marginale)</i> | 8 |
| b) <i>Paesaggio rurale aperto (nuclei ed insediamenti extraurbani, campo aperto)</i> | 9 |
| c) <i>Attrezzature e servizi (pubblici e privati)</i> | 9 |
| ART. 8** ZONA A - CENTRO STORICO | 10 |
| ART. 9** ZONA B1 – RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO CONSOLIDATO..... | 12 |
| ART. 10** ZONA B2 – COMPLETAMENTO DEL TESSUTO URBANO MODERNO..... | 13 |
| ART. 11** ZONA B3 – COMPLETAMENTO RADO DEL TESSUTO MARGINALE PERIURBANO..... | 13 |
| ART. 12 ZONA C1 – ESPANSIONE RESIDENZIALE | 14 |
| ART. 13*** ZONA Cp – ESPANSIONE RESIDENZIALE PUBBLICA..... | 15 |
| ART. 14** ZONA ES – AGRICOLA DI SALVAGUARDIA PERIURBANA..... | 16 |
| ART. 15 ZONA P – PARCO URBANO | 17 |
| ART. 16* ZONA T – TURISTICA RESIDENZIALE..... | 17 |
| ART. 17 ZONA T1 – TURISTICA ALBERGHIERA..... | 17 |
| ART. 18 ZONA V – GIARDINI DI PREGIO – VERDE VIVO | 18 |
| ART. 19 ZONA D1 – PRODUTTIVA DI NUOVA POGRAMMAZIONE – PREVALEMENTEMENTE COMMERCIALE | 18 |
| ART. 20 ZONA D2 – PRODUTTIVA DI NUOVA POGRAMMAZIONE – PREVALEMENTEMENTE ARTIGIANALE - COMMERCIALE..... | 19 |
| ART. 21 | 19 |
| ZONA EO – AGRICOLA ORDINARIA | 19 |
| ART. 22 ZONA ET – AGRICOLA DI TUTELA | 23 |
| ART. 23 ZONA I – INSEDIAMENTI EXTRAURBANI SPARSI | 24 |
| ART. 24 ZONA EP – AGRICOLA PRODUTTIVA..... | 24 |
| ART. 25 ZONA N – NUCLEI EXTRAURBANI CONSOLIDATI (MERICI – S. MARCELLO)..... | 24 |
| ART. 26 ZONA EA – AGRICOLA AGRITURISTICA | 25 |
| ART. 27 ZONA EF – AGRICOLA SPECIALE DI TUTELA DEL PAESAGGIO FLUVIALE | 25 |

| | |
|--|-----------|
| ART. 28** ZONA F1 – ATTREZZATURE COMUNALI PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO | 26 |
| ART. 29 ZONA F2 – ATTREZZATURE DI INTERESSE TERRITORIALE | 27 |
| ART. 30 ZONA F3 – ATTREZZATURE RELIGIOSE (L.R. 5/3/1990 N.9)..... | 27 |
| ART. 31 ZONA F4 – ATTREZZATURE PRIVATE DI INTERESSE COLLETTIVO..... | 28 |
| ART. 32 ZONA F5 – ATTREZZATURE CIMITERIALI | 28 |
| ART. 33 ZONA F6 – ATTREZZATURE ECO-AMBIENTALI E TECNOLOGICHE (DEPURATORI, SERBATOI, ISOLE ECOLOGICHE, ECC.) | 29 |
| ART. 34 FASCIA DI RISPETTO STRADALE | 29 |
| ART. 35 FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE (L.R. 14/82) | 35 |
| ART. 36* FASCIA DI RISPETTO FLUVIALE..... | 35 |
| ART. 37 FASCIA DI RISPETTO ELETTRDOTTO | 36 |
| ART. 38 RISPETTO CORPI IDRICI (SORGENTI)..... | 36 |
| ART. 39 VINCOLO DI DESTINAZIONE TURISTICA..... | 38 |
| ART. 40 IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI..... | 38 |

Gli artt. 16, 23, 24, 26 sono stati soppressi in sede di conferenza di servizi.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

AMBITO APPLICATIVO

Le presenti Norme di Attuazione disciplinano gli interventi di trasformazione, conservazione e tutela del territorio comunale di **SAN LEUCIO DEL SANNIO (BN)** coerentemente alla classificazione in zone omogenee riportata negli elaborati grafici del Piano Urbanistico Comunale (PUC) ed alla disciplina del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC).

L'attività comportante trasformazione urbanistica o edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi, secondo quanto stabilito dalla legislazione statale e regionale. L'esecuzione delle opere è subordinata al rilascio del *Permesso di Costruire*, salvo i casi di attività edilizia libera e quelli in cui è prevista la presentazione di *Denuncia di Inizio Attività*, conformemente a quanto stabilito dalle presenti Norme di Attuazione, dal Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC) e dalle norme statali e regionali vigenti.

ART. 2

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE

DISPOSIZIONI STRUTTURALI – a tempo indeterminato (ex. art. 3 comma 3 L.R. 16/2004)

| | | |
|-----|---|----------------|
| 00 | – Relazione di sintesi del Rapporto Ambientale ex art. 47, comma 4 L.R. 16/2004 | |
| 01 | – Relazione illustrativa; | |
| 01A | – Allegato alla relazione - Crescita storica | |
| 02 | – Norme tecniche d'attuazione | |
| 03 | – Relazione di Compatibilità con lo studio geologico-tecnico | |
| 04 | – Inquadramento territoriale | scala 1:25.000 |
| 05 | – Stralcio PTR | |
| 06 | – Stralcio PTCP : Sistema ambientale - (tav. B1.1e tav. B1.2) | scala 1:5.000 |
| 07 | – Stralcio PTCP : Classificazione Unità di paesaggio - (tav. B2.3.2) | scala 1:5.000 |
| 08 | – Stralcio PTCP: Carta degli elementi strutturali - (tav. B5.60) | scala 1:5.000 |
| 09 | – Stralcio PTCP : Territorio rurale aperto - (tav. B2.4) | scala 1:5.000 |
| 10 | – Stralcio PTCP : Le aree naturali strategiche (tav. B1.4) | scala 1:5.000 |
| 11 | – Stralcio Piano di Bacino / Rischio Frane – Rischio Idraulico | scala 1:25.000 |
| 12 | – Territorio comunale – Reti ed infrastutt. (rete idrica e fognaria) | scala 1:5000 |
| 13 | – Territorio comunale – Reti ed infrastutt. (rete metanifera e pubblica illuminazione) | scala 1:5000 |
| 14 | – Territorio comunale – Reti ed infrastutt. (rete cinematica) | scala 1:5000 |
| 15 | – Carta delle risorse naturali, paesaggistico-ambientali, agro-silvo-pastorali e storico-culturali disponibili; | scala 1:5000 |
| 16 | – Perimetrazione e classificazione dei territori urbanizzati e dei dintorni di pertinenza ambientali; | scala 1:5000 |
| 17 | – Perimetrazione centro storico (L.R. 26/2002) – Perimetrazione centro abitato | scala 1:5000 |
| 18 | – Rilevazione delle condizioni abitative | scala 1:5000 |
| 19 | – Dotazioni di attrezzature e dei servizi pubblici | scala 1:5000 |

DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE – a tempo determinato (ex. art. 3 comma 3 L.R. 16/2004)

Allegati urbanistici

| | |
|---|--------------|
| 20 – Quadro d'insieme: zone omogenee | scala 1:5000 |
| 21 – Centro Urbano : Zone omogenee | scala 1:2000 |
| 22 – Loc.tà Vardaro – Piano Alfieri : Zone omogenee | scala 1:2000 |
| 23 – Loc.à Maccabei – Merici : Zone omogenee | scala 1:2000 |
| 24 – Standard urbanistici – Mobilità – Infrastrutture | scala 1:5000 |
| 25 – Carta dei vincoli; | scala 1:5000 |
| 26 – Compatibilità con lo studio geologico-tecnico; | scala 1:5000 |

Zonizzazione acustica

| | |
|--|--------------|
| 27 – Relazione illustrativa e indagine fonometrica | |
| 28 – Regolamento di attuazione | |
| 29 – Zonizzazione acustica | scala 1:5000 |
| 30 – Carta dell'uso agricolo e delle attività colturali in atto nelle zone non ancora urbanizzate (Relazione illustrativa) | |

Carta dell'uso agricolo e delle attività colturali in atto

| | |
|---|--------------|
| 31a – Carta dell'uso agricolo e delle attività colturali in atto nelle zone non ancora Urbanizzate: quadro conoscitivo delle destinazioni colturali in atto | scala 1:5000 |
| 32b – Carta dell'uso agricolo e delle attività colturali in atto nelle zone non ancora Urbanizzate: quadro conoscitivo delle destinazioni colturali in atto | scala 1:5000 |
| 33a – Carta dell'uso agricolo e delle attività colturali in atto nelle zone non ancora Urbanizzate: carta dell'uso agricolo e delle destinazioni colturali | scala 1:5000 |
| 34b – Carta dell'uso agricolo e delle attività colturali in atto nelle zone non ancora Urbanizzate: carta dell'uso agricolo e delle destinazioni colturali | scala 1:5000 |

Studio geologico- tecnico (L.R. 9/1983 s.m.i.)

Rapporto Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica ex art. 47, L.R. 16/2004

ART. 3

MISURE DI SALVAGUARDIA

Le Misure di Salvaguardia, rese obbligatorie dall'art.12, commi 3 e 4, del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) e ribadite dalle disposizioni dell'art.10 della L.R. n.16/2004 e s.m.i. ("Norme sul Governo del Territorio"), hanno lo scopo di impedire interventi edilizi ed urbanistici contrastanti con il Piano Urbanistico Comunale adottato e non ancora approvato.

A partire dalla data di esecutività della delibera di adozione del Piano Urbanistico Comunale e fino alla sua entrata in vigore, e comunque per non oltre **12 mesi** decorrenti dalla data di adozione del PUC o per oltre 4 mesi dalla data di adozione delle varianti è fatto obbligo di sospendere gli atti abilitativi alla realizzazione di interventi edilizi in contrasto con la disciplina contenuta nel Piano Urbanistico Comunale o nelle Varianti in corso di approvazione, nonché è sospesa l'approvazione di strumenti di pianificazione subordinati che non risultino compatibili con il PUC o con le Varianti adottati.

Decorsi inutilmente tali termini si procede ai sensi dell'art. 39 della legge 16/2004 (poteri sostitutivi).

ART. 4

INDICI URBANISTICI

Il Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale, nel rispetto delle norme generali regolanti l'attività edilizia, stabilisce le definizioni, i criteri di quantificazione e le modalità di applicazione degli indici urbanistici e dei parametri edilizi, alcuni dei quali utilizzati nella presente normativa con le abbreviazioni di seguito elencate:

It – Indice di fabbricabilità territoriale (mc/mq)

If – Indice di fabbricabilità fondiario (mc/mq)

Sm – Superficie minima di intervento (mq)

Sl – Superficie minima del lotto (mq)

Ut – Indice di utilizzazione territoriale (mq/mq)

Uf – indice di utilizzazione fondiaria (mq/mq)

Rc – Rapporto di copertura (mq/mq)

H – Altezza della costruzione (m)

Df – Distanza tra le fronti (m)

Ds – Distanza dal filo stradale (m)

Dc – Distanza dai confini di proprietà (m)

Sp – Superficie parcheggi (mq)

Ip – Indice di piantumazione (n/ha)

ART. 5**

PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO ED IDROGEOLOGICO

Le attività edilizie e di trasformazione territoriale previste dal Piano Urbanistico Comunale dovranno essere attuate conformemente agli studi geosismici di cui alla “*Indagine geologica*” ex L.R. n.9/83 e s.m.i., redatta dal geologo dott. Cosimo Damiano Iannace, nonché nel rispetto del Piano Straordinario in materia di rischio idrogeologico redatto dall’Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno e dei relativi “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – *Difesa Alluvioni*” approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 21.11.2001 (G.U. n.42 del 19.02.2002) e “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico - *Rischio Frana*” approvato con D.P.C.M. 12.12.2006 (G.U. n.122 del 28.05.2007).

Qualora dovessero sussistere incoerenze tra le previsioni grafiche e normative del presente Piano e gli studi geologici, geosismici ed idrogeologici sopra richiamati, prevalgono le indicazioni e le prescrizioni di questi ultimi. Dovranno, inoltre, essere rispettate la normativa sismica vigente e tutte le eventuali prescrizioni e penalizzazioni sismiche e geologiche

contenute nello Studio ex L.R. n.9/83 allegato al Piano Urbanistico Comunale.

*Sebbene non di rado aree anche urbane siano attraversate da importanti faglie, il rischio di collasso delle strutture in relazione all'azione sismica in tali ipotesi è tuttavia non conosciuto. Pertanto, gli interventi di nuova edificazione ricadenti nella "fascia di rispetto della linea di faglia" (cfr. elaborato "25 – P6 Carta dei vincoli") – porzioni di zona omogenea A, B1, B2, B3, F1, T, EO, ES – sono subordinati ad una progettazione sismica accurata, secondo le ipotesi più restrittive delle norme nazionali vigenti in materia e sulla scorta di una accurata campagna di indagini che consenta di caratterizzare la "condizione" (il livello di attività) in cui si trova la faglia.***

La trasformazione o il mutamento di destinazione dei boschi e dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico sono subordinati alla preventiva autorizzazione, ai sensi degli artt. 22 e 23 della L.R. n. 13 del 28.02.87 e dell'art.24 della L.R. n. 11 del 07.05.96.

Per tutti i movimenti di terra che saranno effettuati nelle aree sottoposte a vincolo, deve essere richiesta l'autorizzazione di cui alla L.R. n. 11/96 artt. 23 e 24.

ART. 6

DEROGHE ALLE PRESENTI NORME

Ai sensi degli articoli 14 e 20, comma 10, del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. (Testo Unico Edilizia), il Permesso di Costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio Comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n.42/2004 e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.

Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione del presente strumento urbanistico generale e degli strumenti attuativi, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 7, 8 e 9 del D.M. 2 aprile 1968 n.1444.

** Adeguamento a seguito della nota del Genio Civile prot. 2015.0259455 del 15/04/2015

TITOLO II – DISCIPLINA D'USO DEL TERRITORIO COMUNALE E MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE DEI SUOLI

ART. 7

DISCIPLINA D'USO DEL TERRITORIO COMUNALE

La disciplina d'uso del territorio comunale è riportata negli elaborati grafici della serie “*P - Progetto*” allegati al Piano.

Il PUC distingue il territorio comunale in due unità di paesaggio fondamentali:

- *Paesaggio urbanizzato e semi-urbanizzato* (urbano, periurbano e marginale);
- *Paesaggio rurale aperto* (nuclei ed insediamenti extraurbani, campo aperto).

Sono individuate, inoltre, le aree destinate ad *attrezzature e servizi (pubblici e privati)*.

In relazione alle unità di paesaggio fondamentali distinte dal Piano, le classificazioni del territorio comunale (Zone omogenee comprensive delle fasce di rispetto) sono le seguenti:

a) Paesaggio urbanizzato e semi-urbanizzato (urbano, periurbano e marginale)

Zona A Centro Storico

Zona B1 Riqualficazione del centro urbano consolidato

Zona B2 Completamento del tessuto urbano moderno

Zona B3 Completamento rado del tessuto marginale periurbano

Zona C1 Espansione residenziale

Zona CP Espansione residenziale pubblica

Zona ES Agricola di salvaguardia periurbana

Zona P Parco Urbano

Zona T Turistica residenziale***

Zona T1 Turistica alberghiera

Zona V Giardini di pregio – verde vivo

Fermo restante quanto disciplinato dal RUEC circa le modalità attuative del presente PUC, per le zone omogenee A, B1, B2, B3, C1 e CP sono consentite le seguenti destinazioni d'uso: residenza, commercio (coerentemente con il SIAD ex art.13 L.R. n.1/2000), pubblici esercizi, artigianato, uffici e servizi pubblici e privati, studi professionali e di rappresentanza, locali per associazioni politiche, sindacali, culturali, assistenziali e religiose, attività culturali, sociali, espositive e ricreative, e tutte le attività necessarie e complementari alla residenza.

*** Soppressa in sede di conferenza di servizi

b) Paesaggio rurale aperto (nuclei ed insediamenti extraurbani, campo aperto)

Zona D1 Produttiva di nuova programmazione – prevalentemente commerciale

Zona D2 Produttiva di nuova programmazione – prevalentemente artigianale-commerciale

Zona EO Agricola ordinaria

Zona ET Agricola di tutela

Zona I Insediamenti extraurbani sparsi*

Zona EP Agricola produttiva**

Zona N Nuclei extraurbani consolidati (Merici – S.Marcello)

Zona EA Agricola agrituristica***

Zona EF Agricola speciale di tutela del paesaggio fluviale

c) Attrezzature e servizi (pubblici e privati)

Zona F1 Attrezzature comunali pubbliche e di uso pubblico

Zona F2 Attrezzature di interesse territoriale

Zona F3 Attrezzature religiose (L.R. 5/3/1990 n°9)

Zona F4 Attrezzature private di interesse collettivo

Zona F5 Attrezzature cimiteriali

Zona F6 Attrezzature eco-ambientali e tecnologiche (depuratori, serbatoi, isole ecologiche, ecc.).

Ciascuna Zona territoriale omogenea è attuata secondo le norme riportate nei successivi articoli relativi alle singole Zone.

Per quanto previsto al par.4.2 delle Direttive regionali emanate con delibera di G.R. n.834 del 11.05.2007 (BURC n.33 del 18.06.2007), le presenti Norme Tecniche di Attuazione sono tenute a indicare gli elementi da definire mediante gli Atti di Programmazione degli Interventi (A.P.I.) di cui all'art. 25 della L.R. n.16/04 e s.m.i., ed in particolare:

- le categorie delle trasformazioni fisiche e funzionali;
- le categorie delle destinazioni d'uso;
- limiti minimi e massimi degli indici edilizi

In tal senso gli indici edificatori riportati nelle singole norme di zona si intendono come indici “medi” da definire negli A.P.I. all'interno di un *range* di $\pm 25\%$ in uno con l'incidenza quantitativa delle diverse destinazioni d'uso ammesse.

* Soppressa in sede di conferenza di servizi

** Soppresso in sede di conferenza di servizi

*** Soppresso in sede di conferenza di servizi

Ai sensi dell'art.25, comma 3, L.R. n.16/04 e s.m.i., gli Atti di Programmazione degli Interventi hanno valore ed effetti del programma pluriennale di attuazione disciplinato dalla Legge 28.01.1977, n.10, art. 13 ⁱ, e dalla L.R. 28.11.2001, n. 19, art. 5, e si coordinano con il bilancio pluriennale comunale. L'effettivo utilizzo delle aree destinate dal PUC ai diversi tipi di intervento è sempre rimesso alla stretta osservanza delle disposizioni di seguito elencate:

- delle presenti Norme Tecniche di Attuazione;
- delle previsioni rappresentate negli elaborati grafici di PUC;
- del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC) di cui all'art.28 della L.R. n.16/2004;
- delle conclusioni e delle prescrizioni contenute nello Studio geologico-tecnico allegato al PUC ai sensi della L.R. n.9/83 e s.m.i.;
- delle disposizioni del *Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (PSAI)* dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno;
- delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di prevenzione del rischio sismico e idrogeologico;
- delle disposizioni contenute all'art.94 del D.Lgs. 03.04.2006, n.152, per quanto riguarda le aree di salvaguardia delle risorse idriche, e di quelle che riguardano la tutela delle fasce fluviali;
- delle disposizioni del D.Lgs. 22.01.2004, n.42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e, per tutte le opere pubbliche, del D.Lgs. n.163/2006, artt.95 e 96.

Per gli altri vincoli e limitazioni all'uso del territorio e alla realizzazione degli interventi (in materia sismica, idrogeologica, storico-artistica, archeologica, ambientale, ecc.), si rimanda alle disposizioni ed alle procedure amministrative di cui alle leggi e norme vigenti.

ART. 8**

ZONA A - CENTRO STORICO

Tale Zona è caratterizzata da particolare interesse storico ambientale e dalla presenza di edifici e di elementi architettonici di pregio. L'attuazione degli interventi è subordinata alla formazione di Piani Urbanistici Attuativi aventi valore e portata di *Programma integrato di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale* di cui alla L.R. n.26/2002 e D.P.G.R.C. n.376/2003, ai sensi dell'art.26, co.2, lett. d), L.R. n.16/04, e/o di *Piano di Recupero* di cui alla L. 457/78, di iniziativa pubblica o privata, ai sensi dell'art.26, co.2, lett. e), L.R. n.16/04. L'attività edilizia sarà, altresì, disciplinata dal Piano del Colore di cui alla L.R. n.26/2002.

ⁱ Ai sensi del comma 2 del citato art.13, nella formulazione dei programmi pluriennali deve essere osservata la proporzione tra aree destinate all'edilizia economica e popolare e aree riservate all'attività edilizia privata, stabilita ai sensi dell'art. 3 della L. 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

Gli interventi in tale Zona dovranno essere eseguiti nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n.42/2004 (*Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*) e, laddove applicabili, del D.Lgs. n.163/2006, artt.95 e 96 (*Verifica preventiva dell'interesse archeologico*).

Il *Programma integrato di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale* dovrà essere finalizzato ad interventi di recupero e riqualificazione nel pieno rispetto di tutte le indicazioni della Conservazione Integrata, i cui contenuti sono sanciti dalla Carta del Restauro-Carta di Amsterdam 1975-1985, e dovrà perseguire i seguenti obiettivi:

- riutilizzazione sociale delle strutture più importanti;
- creazione di aree pubbliche attrezzate e postazioni panoramiche;
- regolamentazione del sistema di traffico pedonale e automobilistico;
- delocalizzazione di attività non compatibili con le finalità del Programma;
- restauro, decoro e attintatura delle superfici esterne degli edifici di interesse storico, e soprattutto di quelli che nell'insieme formano quinte scenografiche di notevole impatto visivo;
- demolizione di superfetazioni e parti incongrue di edifici di scadente qualità che costituiscono detrattori ambientali, da ricostruire nel rispetto dell'ambiente storico;
- ristrutturazione edilizia di singoli immobili;
- adeguamento degli impianti tecnologici ed igienico funzionali;
- riqualificazione degli edifici esistenti già oggetto di recupero a seguito del terremoto del 1980;
- sostituzione edilizia e ricostruzione degli immobili staticamente ed igienicamente inadeguati al conseguimento degli standard qualitativi, ai sensi dell'art.5, comma 10 e segg., L.R. n.26/2002. I *Piani di Recupero*, sia di iniziativa pubblica che privata, dovranno indicare gli interventi edilizi consentiti, coerentemente a quanto disposto dalla L. n. 457/78. Sono consentite le destinazioni d'uso di cui al precedente art.7, punto a). Fino all'approvazione dei PUA, potranno essere eseguiti, mediante intervento edilizio diretto, gli interventi di cui alle lettere a) b) c) dell'art.3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i..

Sebbene non di rado aree anche urbane siano attraversate da importanti faglie, il rischio di collasso delle strutture in relazione all'azione sismica in tali ipotesi è tuttavia non conosciuto. Pertanto, gli eventuali interventi di nuova edificazione ricadenti nella "fascia di rispetto della linea di faglia" (cfr. elaborato "25 – P6 Carta dei vincoli") sono subordinati ad una progettazione sismica accurata, secondo le ipotesi più restrittive delle norme nazionali vigenti in materia e sulla scorta di una accurata campagna di indagini che consenta di caratterizzare la "condizione" (il livello di attività) in cui si trova la faglia. **

** Adeguamento a seguito della nota del Genio Civile prot. 2015.0259455 del 15/04/2015

ART. 9**

ZONA B1 – RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO CONSOLIDATO

La Zona “B1” riguarda il tessuto urbano storicamente consolidato per il quale si prevede la ristrutturazione, la riqualificazione architettonica e urbanistica ed il completamento, previa formazione di Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblica, di cui all’art. 26, co.2, lett. a), della L.R. n.16/2004, avente valore e portata di Piano Particolareggiato ex L. n.1150/42. Fermo restando quanto disciplinato dagli Atti di Programmazione degli Interventi ai sensi dell’art.25, co.2, della L.R. n.16/2004 e s.m.i., gli indici di riferimento per l’attuazione della presente Zona sono i seguenti:

It = 1,5 mc/mq

H = 10,50 m (o media preesistente al contorno)

Ds = si applica l’art.34 delle presenti Norme di Attuazione.

I parametri Df (Distanza tra le fronti) e Dc (Distanza dai confini di proprietà) preesistenti possono essere conservati in caso di recupero, riqualificazione e ristrutturazione edilizia senza mutazione di sagoma. Il Piano Urbanistico Attuativo disciplinerà detti parametri in uno con le previsioni planovolumetriche e le categorie di intervento.

Il PUA dovrà altresì, recepire le indicazioni del SIAD ex art.13 L.R. n.1/2000 e dovrà indicare le aree da destinare a orti e giardini.

Sono consentite le destinazioni d’uso di cui al precedente art.7, punto a).

Fatto salvo quanto disciplinato dal RUEC, fino all’approvazione del Piano Urbanistico Attuativo potranno essere eseguiti, mediante intervento edilizio diretto, gli interventi di cui alle lettere a) b) c) d) dell’art.3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. .

Sebbene non di rado aree anche urbane siano attraversate da importanti faglie, il rischio di collasso delle strutture in relazione all’azione sismica in tali ipotesi è tuttavia non conosciuto. Pertanto, gli eventuali interventi di nuova edificazione ricadenti nella “fascia di rispetto della linea di faglia” (cfr. elaborato “25 – P6 Carta dei vincoli”) sono subordinati ad una progettazione sismica accurata, secondo le ipotesi più restrittive delle norme nazionali vigenti in materia e sulla scorta di una accurata campagna di indagini che consenta di caratterizzare la “condizione” (il livello di attività) in cui si trova la faglia. **

** Adeguamento a seguito della nota del Genio Civile prot. 2015.0259455 del 15/04/2015

ART. 10**

ZONA B2 – COMPLETAMENTO DEL TESSUTO URBANO MODERNO

Le Zone “B2” comprendono aree parzialmente edificate facenti parte del tessuto urbano a destinazione prevalentemente residenziale e/o misto-residenziale di più recente formazione.

Per tali zone sono previsti interventi di completamento mediante intervento edilizio diretto.

Fermo restante quanto disciplinato dagli Atti di Programmazione degli Interventi ai sensi dell’art.25, co.2, della L.R. n.16/2004 e s.m.i., gli indici di riferimento per l’attuazione della presente Zona sono i seguenti:

If = 1,9 mc/mq

Rc = 0,40 mq/mq

H = 10,50 m. (o media preesistente al contorno)

Df = 10 m.

Dc = 5 m. (o a confine per pareti non finestrate)

Ds = si applica l’art. 34 delle presenti Norme di Attuazione

Sono consentite le destinazioni d’uso di cui al precedente art.7, punto a).

Le aree scoperte saranno utilizzate per la realizzazione di parcheggi pertinenziali ai fini del soddisfacimento delle aliquote di legge fissate per le diverse destinazioni d’uso; la restante parte dovrà essere sistemata a verde.

*Sebbene non di rado aree anche urbane siano attraversate da importanti faglie, il rischio di collasso delle strutture in relazione all’azione sismica in tali ipotesi è tuttavia non conosciuto. Pertanto, gli eventuali interventi di nuova edificazione ricadenti nella “fascia di rispetto della linea di faglia” (cfr. elaborato “25 – P6 Carta dei vincoli”) sono subordinati ad una progettazione sismica accurata, secondo le ipotesi più restrittive delle norme nazionali vigenti in materia e sulla scorta di una accurata campagna di indagini che consenta di caratterizzare la “condizione” (il livello di attività) in cui si trova la faglia. ***

ART. 11**

ZONA B3 – COMPLETAMENTO RADO DEL TESSUTO MARGINALE PERIURBANO

Le Zone “B3” comprendono aree marginali al centro urbano consolidato che definiscono il tessuto periurbano già urbanizzato.

Obiettivi del Piano sono: la ristrutturazione, la riqualificazione architettonica ed urbanistica ed il completamento rado del tessuto edilizio.

Gli interventi si attuano mediante intervento edilizio diretto.

** Adeguamento a seguito della nota del Genio Civile prot. 2015.0259455 del 15/04/2015

Fermo restante quanto disciplinato dagli Atti di Programmazione degli Interventi ai sensi dell'art.25, co.2, della L.R. n.16/2004 e s.m.i., gli indici di riferimento per l'attuazione della presente Zona sono i seguenti:

If = 1,6 mc/mq

Rc = 0,40 mq/mq

H = 7,50 m.

Df = 10 m.

Dc = 5 m. (o a confine per pareti non finestrate)

Ds = si applica l'art. 34 delle presenti Norme di Attuazione

Sono consentite le destinazioni d'uso di cui al precedente art.7, punto a).

Le aree scoperte saranno utilizzate per la realizzazione di parcheggi pertinenziali ai fini del soddisfacimento delle aliquote di legge fissate per le diverse destinazioni d'uso; la restante parte dovrà essere sistemata a verde.

*Sebbene non di rado aree anche urbane siano attraversate da importanti faglie, il rischio di collasso delle strutture in relazione all'azione sismica in tali ipotesi è tuttavia non conosciuto. Pertanto, gli eventuali interventi di nuova edificazione ricadenti nella "fascia di rispetto della linea di faglia" (cfr. elaborato "25 – P6 Carta dei vincoli") sono subordinati ad una progettazione sismica accurata, secondo le ipotesi più restrittive delle norme nazionali vigenti in materia e sulla scorta di una accurata campagna di indagini che consenta di caratterizzare la "condizione" (il livello di attività) in cui si trova la faglia. ***

ART. 12ⁱⁱ

ZONA C1 – ESPANSIONE RESIDENZIALE

La Zona C1 comprende aree inedificate al margine del tessuto urbano esistente, da integrare con nuova edificazione a carattere prevalentemente residenziale, con relativi servizi ed attività terziarie, comprese quelle commerciali con le modalità previste dal SIAD ex art.13 L.R. n.1/2000.

L'edificazione è subordinata alla preventiva approvazione di Piani Urbanistici Attuativi aventi valore e portata di Piani di Lottizzazione Convenzionata, di cui all'art.26, co.2, lett. a), L.R. n.16/04, come definita nel RUEC.

In sede di formazione dei Piani Urbanistici Attuativi occorre reperire all'interno delle Zone C1 ulteriori aree per gli standard in misura di 12 mq./ab, per verde attrezzato e per parcheggi.

** Adeguamento a seguito della nota del Genio Civile prot. 2015.0259455 del 15/04/2015

ⁱⁱ Adeguato in sede di conferenza di servizi

*Fermo restante quanto disciplinato dagli Atti di Programmazione degli Interventi di cui all'art.25, co.2, L.R. n.16/2004 e s.m.i., per le aree direttamente servite dalle infrastrutture primarie, comunque accessibili dalle strade, nonché per le aree ove oggettivamente non è possibile attuare l'intervento di lottizzazione per carenza di disponibilità della superficie minima di lottizzazione, è consentito l'intervento edilizio diretto, mediante rilascio di permesso di costruire convenzionato recante i modi e i termini circa la realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione, che entrano a far parte del patrimonio pubblico con conseguente scomputo del loro valore dagli oneri. **

Fermo restante quanto disciplinato dagli Atti di Programmazione degli Interventi ai sensi dell'art.25, co.2, della L.R. n.16/2004 e s.m.i., gli indici di riferimento per l'attuazione della presente Zona sono i seguenti:

Sm = 3.000 mq

It = 1,00 mc/mq*

H = 7,50 m

Ds = si applica l'art. 34 delle presenti Norme di Attuazione.

I parametri Df (Distanza tra le fronti) e Dc (Distanza dai confini di proprietà) saranno disciplinati dai Piani Urbanistici Attuativi in uno con le previsioni planovolumetriche.

Sono consentite le destinazioni d'uso di cui al precedente art.7, punto a).

Per gli edifici esistenti, fino all'approvazione dei Piani Urbanistici Attuativi potranno essere eseguiti, mediante intervento edilizio diretto, gli interventi di cui alle lettere a) b) c) d) dell'art.3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. nel rispetto dei parametri innanzi riportati.

ART. 13ⁱⁱⁱ

ZONA CP – ESPANSIONE RESIDENZIALE PUBBLICA

La Zona CP riguarda aree di espansione residenziale pubblica, già parzialmente edificate.

Il Piano si attua mediante Piano Urbanistico Attuativo avente valore e portata di Piano per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

It = 1,1 mc/mq*

H = 9,00 m. (all'imposta della copertura)

Ds = si applica l'art. 34 delle presenti Norme di Attuazione.

*** Adeguato alle Osservazioni accolte con delib. di CC n.20 del 07.09.2011, n.21 del 08.09.2011 e n.33 del 30.12.2011

ⁱⁱⁱ Adeguato in sede di conferenza di servizi

I parametri Df (Distanza tra le fronti) e Dc (Distanza dai confini di proprietà) saranno disciplinati dal Piano Urbanistico Attuativo in uno con le previsioni planovolumetriche.

Sono consentite le destinazioni d'uso di cui al precedente art.7, punto a).

Per la realizzazione di attrezzature pubbliche si applicheranno i seguenti indici e parametri:

If = 3,0 mc./mq.

Rc = 0,50 mq/mq

H = 6,00 m (alla gronda)

Dc = 5,00 m

Per gli edifici esistenti sono ammessi incrementi volumetrici una tantum, nella misura massima del 20% del volume legittimamente assentito. **

ART. 14**

ZONA ES – AGRICOLA DI SALVAGUARDIA PERIURBANA

Le aree periurbane individuate quali aree agricole di salvaguardia del centro abitato sono assimilate alla disciplina della Zona “EO – agricola ordinaria”, salvo quanto diversamente disposto nel presente articolo.

Ai fini della salvaguardia della fascia periurbana e del miglioramento delle condizioni igieniche ed ambientali, non è consentito l'insediamento di nuovi impianti zootecnici per l'allevamento di bestiame, ovvero la ristrutturazione di impianti esistenti ai fini della loro conservazione.

Sono altresì vietate la costruzione e l'ampliamento delle seguenti tipologie di pertinenza agricola: stalle, porcilaie, pollai e simili; è altresì vietata la ristrutturazione finalizzata al mantenimento dei predetti usi.

E' comunque sempre consentita la realizzazione degli annessi rustici pertinenziali (depositi, ecc.) mediante l'applicazione degli indici di cui alla Zona EO – agricola ordinaria.

È ammessa la ristrutturazione dei fabbricati esistenti purché utilizzati per la conduzione del fondo, come stabilito dalla L.R. n. 14/82, anche mediante demolizione e ricostruzione con un incremento volumetrico massimo del 20% dell'esistente cubatura.

Il rischio di collasso delle strutture in relazione all'azione sismica in aree attraversate da faglie non è conosciuto. Pertanto, gli eventuali interventi di nuova edificazione ricadenti nella “fascia di rispetto della linea di faglia” (cfr. elaborato “25 – P6 Carta dei vincoli”) sono

** Adeguato alle Osservazioni accolte con delib. di CC n.20 del 07.09.2011, n.21 del 08.09.2011 e n.33 del 30.12.2011

** Adeguato alle Osservazioni accolte con delib. di CC n.20 del 07.09.2011, n.21 del 08.09.2011 e n.33 del 30.12.2011

*subordinati ad una progettazione sismica accurata, secondo le ipotesi più restrittive delle norme nazionali vigenti in materia e sulla scorta di una accurata campagna di indagini che consenta di caratterizzare la “condizione” (il livello di attività) in cui si trova la faglia. ***

ART. 15

ZONA P – PARCO URBANO

Comprende le aree destinate al potenziamento e alla formazione di parchi verdi e servizi connessi, con specie vegetali ed arbustive anche di pregio, mediante interventi di tutela e valorizzazione delle qualità ambientali naturali meritevoli di conservazione, anche ai fini di cui alla L.R. 7 ottobre 2003 n.17, recante la “Istituzione del Sistema Parchi Urbani di Interesse Regionale” (BURC n.48 del 13.10.2003).

La disciplina d’uso e di intervento sarà specificata, in uno con i criteri e la modalità di gestione, attraverso la formazione di un Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblica, di cui all’art.26, co.2, lett. a), della L.R. n.16/2004, avente valore e portata di Piano Particolareggiato, che dovrà disciplinare, tra l’altro, i servizi, i materiali, gli elementi di arredo ambientale, nonché la realizzazione di gazebi, chioschi e simili.

Ai sensi della L.R.14/92, inoltre, è prevista la piantumazione di un albero per ogni neonato.

I percorsi interni al parco dovranno essere pavimentati in pietra locale o materiale permeabile.

ART. 16

ZONA T – TURISTICA RESIDENZIALE *(abrogato)*

ART. 17

ZONA T1 – TURISTICA ALBERGHIERA

La Zona T1 comprende porzioni di territorio già parzialmente edificate, destinate alla realizzazione di attrezzature turistiche ricettive alberghiere, complete di servizi a pertinenze, di impianti sportivi e spazi a verde privato, nonché spazi pubblici e di uso pubblico a verde.

Per tali zone sono previsti interventi di completamento mediante intervento edilizio diretto nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

If = 2,0 mc/mq

Rc = 0,40 mq/mq

H = 10,50 m.

Df = 10 m.

^{iv} Abrogato in sede di conferenza di servizi

Dc = 5 m. (o a confine per pareti non finestrate)

Ds = si applica l'art. 34 delle presenti Norme di Attuazione.

Le strutture di cui all'art.6 della L.217/83 sono sottoposte al vincolo di destinazione di cui alla L.R. n.16/2000.

ART. 18

ZONA V – GIARDINI DI PREGIO – VERDE VIVO

Tali Zone riguardano aree di verde privato sottoposte a vincolo di inedificabilità totale per realizzare zone di rispetto ambientale, nonché per tutelare le parti marginali al tessuto edificato. È comunque consentita, previo relativo atto abilitativo, la realizzazione di gazebi, chioschi, nonché la sistemazione delle aree a verde con relative attrezzature.

Per le aree soggette a vincolo ai sensi della L. 1089/39, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004.

ART. 19

ZONA D1 – PRODUTTIVA DI NUOVA POGRAMMAZIONE – PREVALEMENTEMENTE COMMERCIALE

La Zona D1 riguarda aree specificatamente riservate ad impianti produttivi di tipo commerciale, nonché edifici, impianti e attrezzature di servizio, uffici e attività terziarie in genere, nonché l'edilizia residenziale connessa alle attività produttive.

Il PUC si attua mediante Piano Urbanistico Attuativo di cui all'art. 26, co.2, lett. c), della L.R. n.16/2004, avente portata e valore di P.I.P. ex lege 865/71 e succ. mod. ed int., da redigere secondo i seguenti indici e parametri:

Ut = 0,6 mq/mq

Rc = 0,50 mq/mq (del lotto fondiario utilizzabile)

H = 12,00 m alla gronda

Ds = si applica l'art. 34 delle presenti Norme di Attuazione.

Il Piano Attuativo dovrà prevedere, nei nuovi insediamenti, gli spazi pubblici o destinati ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi nella misura prevista dall'art. 5 del D.I. 1444/68.

I parametri Df (Distanza tra le fronti) e Dc (Distanza dai confini di proprietà) saranno disciplinati dal Piano Urbanistico Attuativo in uno con le previsioni planovolumetriche.

La edificazione di volumetria residenziale è consentita esclusivamente per alloggi di custodia o di servizio, nella misura di un alloggio per attività produttiva e, comunque, di 1/5 della potenzialità edificatoria del lotto.

ART. 20

ZONA D2 – PRODUTTIVA DI NUOVA POGRAMMAZIONE – PREVALEMENTEMENTE ARTIGIANALE - COMMERCIALE

La Zona D2 riguarda aree specificatamente riservate ad impianti produttivi di tipo artigianale e commerciale, nonché ad edifici, impianti e attrezzature di servizio, uffici e attività terziarie in genere, nonché l'edilizia residenziale connessa alle attività produttive.

Il PUC si attua mediante Piano Urbanistico Attuativo di cui all'art. 26, co.2, lett. c), della L.R. n.16/2004, avente portata e valore di P.I.P. ex lege 865/71 e succ. mod. ed int., da redigere secondo i seguenti indici e parametri:

Ut = 0,6 mq/mq

Rc = 0,50 mq/mq (del lotto fondiario utilizzabile)

H = 12,00 m alla gronda

Ds = si applica l'art. 34 delle presenti Norme di Attuazione.

Il Piano Attuativo dovrà prevedere, nei nuovi insediamenti, gli spazi pubblici o destinati ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi nella misura prevista dall'art. 5 del D.I. 1444/68.

La edificazione di volumetria residenziale è consentita esclusivamente per alloggi di custodia o di servizio, nella misura di un alloggio per attività produttiva e, comunque, di 1/5 della potenzialità edificatoria del lotto.

Per le attività produttive esistenti sono consentiti ampliamenti e ristrutturazioni nei limiti dei parametri edificatori prescritti dal presente articolo.

ART. 21^v

ZONA EO – AGRICOLA ORDINARIA

La Zona EO è destinata prevalentemente all'esercizio delle attività agricole e all'insediamento di edifici ed attrezzature con esse compatibili o esclusivamente localizzabili in campo aperto.

Ai sensi dell'**art.41 del PTCP vigente**, l'edificabilità del territorio rurale deve essere strettamente funzionale all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale e alle esigenze insediative degli operatori del settore connesse con la conduzione dei fondi.

L'edificabilità rurale deve essere determinata e rapportata all'effettivo uso agricolo dei suoli, alla loro estensione catastale ed alla capacità produttiva prevista, come comprovate da un **Piano di Sviluppo Aziendale** redatto ed asseverato da un tecnico abilitato, il quale **costituirà una condizione**

^v Modificato in sede di conferenza di servizi

imprescindibile per il rilascio del permesso a costruire.

Il **Piano di Sviluppo Aziendale** deve dare evidenza sia della congruità tecnico economica dell'intervento, sia delle esigenze di realizzazione degli interventi edilizi o di trasformazione territoriale necessari allo sviluppo aziendale ed al miglioramento ambientale.

Il **Piano di Sviluppo Aziendale** deve contenere:

a) una descrizione della situazione attuale dell'azienda, nella forma di inventario dello stato di fatto della stessa;

b) una descrizione degli interventi programmati per lo svolgimento dell'attività agricola e/o delle attività connesse nonché degli altri interventi previsti per la tutela e la gestione degli elementi di naturalità e biodiversità (boschi aziendali, filari arborei, siepi, alberi isolati), delle consociazioni tradizionali, delle sistemazioni agrarie (terrazzamenti, ciglionamenti), anche con riferimento al Codice di buona pratica agricola ed alle misure silvo-ambientali e agroambientali contenuti nel Piano di Sviluppo Rurale, corredata da:

- bilancio conguagliato della situazione ex-ante riferito alle tre annate agrarie antecedenti alla presentazione del piano;
- bilancio di previsione dopo la realizzazione post-piano.

I parametri tecnici ed economici, ad eccezione delle quantità e dei prezzi dei prodotti rilevabili in azienda in ragione della documentazione fiscale, dovranno essere stimati da tecnico abilitato con riferimento alle condizioni ordinarie dell'impresa agricola del territorio comunale e/o provinciale.

Il Bilancio conguagliato e il Bilancio di previsione dovranno recare con chiarezza per l'impresa considerata il Reddito Netto iniziale (RN_i) e il Reddito Netto previsto (RN_p) dopo la realizzazione dell'intervento edilizio proposto.

Il bilancio di previsione ex post dovrà dimostrare che l'intervento previsto non deteriori le condizioni economiche dell'impresa agricola ciò si intende dimostrato se il "Reddito netto conguagliato" (RN_c) è uguale o inferiore al "Reddito Netto previsto" (RN_p).

Non potranno essere considerati ammissibili piani aziendali con $RN_c < RN_p$.

Le produzioni agricole ed i prezzi di riferimento dovranno essere desunti dalla contabilità fiscale dell'impresa, oppure laddove dovesse risultare carente e/o riferiti a nuovi prodotti si dovrà fare riferimento alle seguenti fonti:

- i valori medi rilevati dall'ISTAT per l'ambito territoriale ove ricade l'azienda (in caso di assenza del prodotto si considerano ambiti simili su base regionale o nazionale);
- per processi/produzioni non incluse nel punto precedente i dati e le schede colturali poste alla base del calcolo dei piani di miglioramento aziendali, o planning di impresa indicati dalla Regione Campania per l'accesso ai contributi previsti dai programmi di sostegno alle attività agricole;

- in caso di irreperibilità dei dati rispetto alle fonti precedenti si potrà far riferimento a pubblicazioni scientifiche di settore.

I valori dei prodotti per la predisposizione del bilancio congruato e quello di previsione se non desumibili dalla contabilità aziendale dovranno essere desunti dalle seguenti fonti indicate in ordine di priorità:

- prezzi medi su base triennale rilevati dall'ISMEA;
- studi scientifici specialistici relativi ai prodotti da considerare.
- manuali tecnici.

c) una descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari a migliorare le condizioni di vita e di lavoro dell'imprenditore agricolo nonché all'adeguamento delle strutture produttive; l'individuazione planimetrica dei fabbricati esistenti e da realizzare e dei relativi fondi collegati agli stessi;

d) la definizione dei tempi e le fasi di realizzazione del programma stesso;

e) copia conforme dei titoli di possesso dei terreni e dei fabbricati aziendali;

f) planimetrie e certificati catastali dei terreni aziendali ed idoneo rilievo fotografico sullo stato di fatto del centro aziendale.

La realizzazione di nuovi volumi abitativi e/o di carattere pertinenziale è consentita a seguito dell'approvazione del piano di sviluppo aziendale di cui innanzi ed è garantita attraverso apposita convenzione da trascrivere a spese del richiedente e a cura del Comune (cfr. paragrafo 6.3.1 lettera g, delle Linee guida per il paesaggio nel PTR).

Il piano aziendale non è obbligatorio nei casi di conduzione in economia del fondo limitatamente alla realizzazione di soli annessi agricoli la cui volumetria non superi complessivamente 90 mc, sempre nel rispetto degli indici di edificabilità e del lotto minimo prescritto per la presente zona.

L'**indice di fabbricabilità fondiario**, calcolato in relazione alle destinazioni colturali e aziendali documentate nel Piano di Sviluppo Aziendale di cui innanzi, non potrà superare i seguenti valori:

- Per le sole residenze:

| | |
|--|-------------|
| (aree boschive, pascolive e incolte) | 0,003 mc/mq |
| (aree seminate ed a frutteto) | 0,03 mc/mq |
| (aree seminate irrigue con colture pregiate ed orti a produzione ciclica intensiva) | 0,05 mc/mq |

H = 7,50 m

Df = 10,00 m (o in aderenza)

Dc = 5,00 m

Ds = si applica l'art. 1.2.5 delle presenti Norme di Attuazione.

Sono escluse dal calcolo della volumetria le cantine e le autorimesse emergenti fino a m. 2,00 dal piano

stradale o dalla sistemazione circostante.

- Per le pertinenze:

(stalle, silos, magazzini e locali per la lavorazione dei prodotti agricoli, in funzione della conduzione del fondo e delle sue caratteristiche colturali e aziendali documentate)

- **indice di fabbricabilità territoriale**, rispetto al fondo = 0,10 mc/mq

- **H** = in funzione dell'impianto.

Dette pertinenze debbono denotare, per tipologie edilizie, caratteri distributivi, impianti e materiali di finitura, una unità immobiliare distinta dall'abitazione.

Per gli allevamenti zootecnici, che possono essere consentiti esclusivamente nelle zone boschive, incolte e pascolive, con l'eccezione degli allevamenti bufalini che potranno avvenire ovunque, vanno rispettati i seguenti limiti:

- **indice di copertura** = 0,05

- **minima distanza dai confini** = 20 m.

Detti allevamenti devono comunque rispettare le disposizioni di cui alla Delibera di G.R. n.4102 del 05.08.1992, come modificate dalla Delibera di G.R. n.2119 del 24.05.2002 (BURC n.32 del 08.07.2002).

Inoltre, stalle e concimaie devono rispettare le disposizioni dell'Allegato n.4 del D.Lgs. n.81/2008 e succ. mod. ed int., ed in particolare quelle di cui al punto 6.5, e relativi sottopunti, del predetto Allegato n.4.

Per **lotto minimo** è da intendersi la superficie agricola necessaria per l'attuazione del piano aziendale.

Fermo restante quanto innanzi, ovvero la redazione del Piano di Sviluppo Aziendale, è consentito l'accorpamento di lotti di terreni non contigui a condizione che sull'area asservita venga trascritto, presso la competente Conservatoria Immobiliare, vincolo di inedificabilità a favore del Comune da riportare successivamente su apposita mappa catastale depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale. In ogni caso l'asservimento non potrà consentirsi per volumi superiori a 500 mc. Per le aziende che insistono su terreni di Comuni limitrofi è ammesso l'accorpamento dei volumi nell'area di un solo Comune. Tutte le aree la cui cubatura è stata utilizzata a fini edificatori restano vincolate alla inedificabilità e sono evidenziate su mappe catastali tenute in pubblica visione.

Per favorire la salvaguardia dei suoli ad elevata vocazione agricola, limitandone il più possibile il consumo, è consentito il recupero, il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia dei preesistenti manufatti, senza aumento del carico insediativo. A tale fine, le esistenti costruzioni a destinazione agricola possono, in caso di documentata necessità, essere ampliate fino ad un massimo del **20%** dell'esistente cubatura purché esse siano direttamente utilizzate per la conduzione del fondo, opportunamente documentata, secondo quanto prescritto dal punto 1.8 dell'allegato alla L.R. n.14/82.

Per incentivare il recupero, la riqualificazione e la conservazione dei vecchi edifici e/o borghi rurali, limitando il consumo di suolo, sono altresì consentiti i ripristini e le ricostruzioni delle parti dirute e/o degli

edifici nei limiti della volumetria complessiva preesistente, la cui preesistenza dovrà essere adeguatamente documentata.

E' inoltre prescritta la salvaguardia dei manufatti tipici e delle testimonianze della cultura contadina, delle sistemazioni idraulico-agrario e forestali caratteristiche, nonché gli elementi con funzione di connessione ecologica (siepi, filari arborei, esemplari arborei isolati o secolari).

Le attività agrituristiche e le relative attrezzature, di cui alla L.R. n.15 del 06.11.2008 e relativo Regolamento di attuazione, e le attività ricettive di cui alla L.R. n.17 del 29.11.2001, limitatamente alle case rurali ("Country House"), sono consentite nell'ambito della edilizia rurale esistente e seguono la disciplina e le finalità contenute nelle medesime normative regionali.

E' altresì consentita la realizzazione di impianti serricoli nel rispetto dei parametri, delle prescrizioni e degli indirizzi di cui alle LL.RR. n. 8/1995 e s.m.i. e n.13/2010 e relativo Regolamento di Attuazione n.8 del 06.12.2013.

E' inoltre consentita la realizzazione della viabilità interpodere, secondo progetti redatti nelle scale adeguate e che rappresentino esattamente e compiutamente la morfologia del suolo, con sezione, comprensiva di cunette, non superiore a ml 4 e con piazzole di interscambio a distanza adeguata in rapporto al traffico della zona.

Per lo smaltimento dei reflui derivanti dalla conduzione dei fondi e dagli scarichi civili vale quanto prescritto dalle norme vigenti, con particolare riferimento al D.Lgs. 03.04.2006, n.152, e s.m.i..

Il rischio di collasso delle strutture in relazione all'azione sismica in aree attraversate da faglie non è conosciuto. Pertanto, gli eventuali interventi di nuova edificazione ricadenti nella "fascia di rispetto della linea di faglia" (cfr. elaborato "25 – P6 Carta dei vincoli") sono subordinati ad una progettazione sismica accurata, secondo le ipotesi più restrittive delle norme nazionali vigenti in materia e sulla scorta di una accurata campagna di indagini che consenta di caratterizzare la "condizione" (il livello di attività) in cui si trova la faglia. **

ART. 22

ZONA ET – AGRICOLA DI TUTELA

La Zona ET è finalizzata alla tutela e alla conservazione del paesaggio rurale a nord del centro capoluogo lungo il vallone Fievo.

Tale Zona è assoggettata a particolare tutela per la salvaguardia dell'ambiente naturale e per favorirne una utilizzazione che rispetti la morfologia del suolo, la vegetazione, le caratteristiche bio-climatiche dell'habitat e le condizioni idro-biologiche.

Gli interventi si attuano mediante intervento edilizio diretto da effettuarsi nel rispetto degli

**** Adeguamento a seguito nota Genio Civile prot. 2015.0259455 del 15/04/2015 e in sede di conferenza di servizi**

indici e parametri di cui alla Zona EO – Agricola ordinaria.

Fermo restante il rispetto degli indici e parametri edilizi di cui alle presenti Norme e alle LL.RR. nn. 14/82 e 16/04 e s.m.i, l'utilizzo ai fini edilizi delle aree boschive di cui all'art.142 del D.Lgs. n.42/04 deve essere esclusivamente connesso alla conduzione dei fondi. Si raccomandano contenute tipologie edilizie, in linea con la tradizione locale, finalizzate all'uso agricolo, quali: depositi, essiccatoi, ecc.

Gli interventi in dette aree boschive sono sottoposti alle procedure di autorizzazione preventiva di cui all'art.146 del D.Lgs. n.42/2004, come pure quelli ricadenti nella fascia di 150 metri dal vallone Fievo ex art. 142, co. 1, lett. c), del medesimo decreto.

Nelle suddette aree boschive deve essere garantita la conservazione e la gestione degli apparati arborei, privilegiando le attività connesse alla difesa del suolo e assicurando la multifunzionalità dei boschi in linea con gli orientamenti comunitari.

ART. 23^{vi}

ZONA I – INSEDIAMENTI EXTRAURBANI SPARSI (abrogato)

ART. 24^{vii}

ZONA EP – AGRICOLA PRODUTTIVA (abrogato)

ART. 25

ZONA N – NUCLEI EXTRAURBANI CONSOLIDATI (MERICI – S. MARCELLO)

La Zona N comprende i nuclei extra-urbani di Merici e S. Marcello a destinazione prevalentemente residenziale e misto-residenziale sviluppatasi nel territorio aperto.

Obiettivi del Piano sono: la ristrutturazione, la riqualificazione architettonica ed urbanistica e l'integrazione del tessuto extraurbano.

L'attuazione degli interventi avviene previa formazione di Piani Urbanistici Attuativi di cui all'art. 26, co.2, lett. a), della L.R. n.16/2004, aventi valore e portata di Piano Particolareggiato ex L.n.1150/42 e riguardanti un singolo nucleo, oppure entrambi i nuclei qualora previsto negli Atti di Programmazione degli Interventi di cui all'art.25 della L.R. n.16/2004 e s.m.i..

I Piani Urbanistici Attuativi vanno redatti secondo i seguenti indici e parametri:

It = 1,20 mc/mq

Rc = 0,40 max

^{vi} Abrogato in sede di conferenza di servizi

^{vii} Abrogato in sede di conferenza di servizi

H = 7,50 m (o preesistente se maggiore)

Df = 10 m.

Dc = 5 m. (o a confine per pareti non finestrate)

Ds = si applica l'art.34 delle presenti Norme di Attuazione.

I parametri Df (Distanza tra le fronti) e Dc (Distanza dai confini di proprietà) preesistenti possono essere mantenuti in caso di recupero, riqualificazione e ristrutturazione edilizia.

Sono consentite destinazioni d'uso residenziali e misto-residenziali, nel rispetto delle indicazioni del SIAD ex art.13 L.R. n.1/2000 e con esclusione di attività insalubri ovvero incompatibili dal punto di vista igienico-ambientale.

Le aree scoperte saranno utilizzate per la realizzazione di parcheggi pertinenziali ai fini del soddisfacimento delle aliquote di legge fissate per le diverse destinazioni d'uso; la restante parte dovrà essere sistemata a verde.

Fino all'approvazione dei Piani Urbanistici Attuativi potranno essere eseguiti, mediante intervento edilizio diretto, gli interventi di cui alle lettere a) b) c) d) dell'art.3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. .

ART. 26^{viii}

ZONA EA – AGRICOLA AGRITURISTICA (abrogato)

ART. 27

ZONA EF – AGRICOLA SPECIALE DI TUTELA DEL PAESAGGIO FLUVIALE

La Zona EF riguarda aree di tutela e conservazione del paesaggio fluviale e agrario lungo le fasce del Torrente Serretelle e del Fiume Sabato.

Tali aree sono assoggettate a particolare tutela per la salvaguardia dell'ambiente naturale e per favorirne una utilizzazione che rispetti la morfologia del suolo, la vegetazione, le caratteristiche bio-climatiche dell'habitat, le condizioni idro-biologiche.

La disciplina d'uso e d'intervento, che sarà specificata in uno con i criteri e le modalità di gestione attraverso la redazione di un Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblica, di cui all'art. 26, co.2, lett. a), della L.R. n.16/2004, avente valore e portata di Piano Particolareggiato, dovrà identificare e catalogare il paesaggio e le sue componenti fluviali, agrarie e forestali, nonché definire livelli percettivi del paesaggio stesso e fornire un quadro di riferimento organico per gli interventi di riqualificazione paesaggistica ambientale.

Il Piano attuativo, volto alla tutela e conservazione del paesaggio fluviale e rurale, dovrà essere redatto nel pieno rispetto del *Piano Straordinario* in materia di rischio idraulico e del *Piano*

^{viii} Abrogato in sede di conferenza di servizi

Stralcio per la difesa dalle alluvioni dell'Autorità di Bacino Liri-Garigliano e Volturno e potrà prevedere nuove realizzazioni di case rurali di forma tipologica unitaria (con abitazione e rustico in unico fabbricato), per esigenze strettamente connesse alla coltivazione del fondo, mediante l'applicazione degli indici di fabbricabilità ai sensi della L.R. n.2/87. Potrà inoltre prevedere destinazioni d'uso legate allo svago e al tempo libero attraverso iniziative compatibili con le finalità di tutela ambientale.

Sono ammessi gli interventi necessari per la difesa del suolo e per il mantenimento, il potenziamento e la formazione delle sistemazioni a verde.

Più precisamente, il Piano attuativo dovrà essere finalizzato al rafforzamento delle azioni di tutela e valorizzazione ambientale, così come di seguito elencate:

- promozione del riformarsi della vegetazione riparia spontanea;
- conservazione e manutenzione ordinaria della vegetazione esistente;
- ricostituzione di vegetazione ripariale attraverso la piantumazione di essenze caratteristiche autoctone dell'ambiente fluviale.

In sede di Piano attuativo di dettaglio si utilizzeranno gli indici e i parametri di seguito indicati:

It = 0,10 mc/mq

H = 7,50 m

Ds = si applica l'art. 34 delle presenti Norme di Attuazione

I parametri Df (Distanza tra le fronti) e Dc (Distanza dai confini di proprietà) saranno disciplinati dal Piano Urbanistico Attuativo in uno con le previsioni planovolumetriche.

Fino all'approvazione del PUA potranno essere eseguiti, mediante intervento edilizio diretto, solo gli interventi di cui alle lettere a) b) c) d) dell'art.3 del D.P.R. n.380/2001.

ART. 28**

ZONA F1 – ATTREZZATURE COMUNALI PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO

La Zona F1 riguarda aree riservate alle attrezzature e ai servizi pubblici di interesse locale (standards), così come previsti dal D.M. 1444/68 e dalla successiva legislazione regionale.

La loro estensione globale deve soddisfare le esigenze specifiche delle attrezzature scolastiche, di interesse comune, delle attrezzature sportive, del verde pubblico attrezzato e dei parcheggi.

In tali zone il P.U.C. si attua per intervento edilizio diretto previa redazione ed approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione Comunale secondo i seguenti indici e parametri:

If = 3,00 mc/mq

Rc = 0,40 mq/mq

Sp = 1 mq/10 mc

Ip = 100 n°/ha

Ds = si applica l'art. 34 delle presenti Norme di Attuazione

*Sebbene non di rado aree anche urbane siano attraversate da importanti faglie, il rischio di collasso delle strutture in relazione all'azione sismica in tali ipotesi è tuttavia non conosciuto. Pertanto, gli eventuali interventi di nuova edificazione ricadenti nella "fascia di rispetto della linea di faglia" (cfr. elaborato "25 – P6 Carta dei vincoli") sono subordinati ad una progettazione sismica accurata, secondo le ipotesi più restrittive delle norme nazionali vigenti in materia e sulla scorta di una accurata campagna di indagini che consenta di caratterizzare la "condizione" (il livello di attività) in cui si trova la faglia. ***

ART. 29

ZONA F2 – ATTREZZATURE DI INTERESSE TERRITORIALE

La Zona F2 riguarda le aree per attrezzature sociali di interesse collettivo territoriale come attività socio-culturali, assistenziali e di pubblica sicurezza.

In tali aree il PUC si attua mediante intervento edilizio diretto nel rispetto degli indici e delle prescrizioni di seguito riportate:

If = 3,00 mc/mq

H = 10,50 m

Dc = 5 m.

Ds = si applica l'art. 34 delle presenti Norme di Attuazione

E' altresì consentita la ristrutturazione e riqualificazione degli edifici esistenti.

Le superfici scoperte non destinate a parcheggio dovranno essere sistemate a verde vivo e a prato.

ART. 30

ZONA F3 – ATTREZZATURE RELIGIOSE (L.R. 5/3/1990 N.9)

Ai sensi e per gli effetti della L.R. n° 9 del 05/03/90 le aree per attrezzature religiose sono state previste in misura tale da garantire lo standard minimo di 1 mq /ab.

In tali aree il piano si attua mediante intervento edilizio diretto, secondo i seguenti indici e parametri:

Uf = 0,30 mq/mq

Rc = 0,40 mq/mq

H = 10.00 m

** Adeguamento a seguito della nota del Genio Civile prot. 2015.0259455 del 15/04/2015

Sp = 1,00 mq/10 mc

Df = 10 m

Dc = 5 m.

Ds = si applica l'art. 34 delle presenti Norme di Attuazione

ART. 31

ZONA F4 – ATTREZZATURE PRIVATE DI INTERESSE COLLETTIVO

La Zona F4 riguarda aree per attrezzature di interesse collettivo, quali attività socio-culturali, attrezzature sportive, partecipative, associative, sanitarie, assistenziali, ricreative, ricettive, ristorative, ecc..

In tali aree il PUC si attua mediante intervento edilizio diretto nel rispetto degli indici e delle prescrizioni di seguito riportate:

If = 2,00 mc/mq

Rc = 0,40 mq/mq

H = 10,50 m

Dc = 10,00 m

Ds = si applica l'art. 34 delle presenti Norme di Attuazione

Il 30% delle volumetrie complessive può essere destinata a residenze a rotazione d'uso.

Nei nuovi insediamenti, ai sensi dell'art.5, comma 2, del D.I. 1444/1968, a 100 mq. di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80 mq. di spazio per standards, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli di cui all'art.18 della L. 765/67).

Le superfici scoperte dovranno essere sistemate a verde vivo e a prato.

ART. 32

ZONA F5 – ATTREZZATURE CIMITERIALI

In tale Zona sono consentite costruzioni per servizi cimiteriali pubblici, tombe e cappelle private.

La costruzione di tombe e cappelle private va disciplinata con apposito regolamento.

Gli interventi si attuano previa formazione, ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, di un Piano Regolatore Cimiteriale di dettaglio, fatti salvi gli interventi già programmati alla data di adozione del presente Piano Urbanistico Comunale.

ART. 33

ZONA F6 – ATTREZZATURE ECO-AMBIENTALI E TECNOLOGICHE (DEPURATORI, SERBATOI, ISOLE ECOLOGICHE, ECC.)

La Zona F6 è riservata ad attrezzature eco-ambientali, come depuratori, serbatoi, isole ecologiche e simili.

Nell'attuazione degli interventi, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti ed eseguire tutte le opere necessarie per evitare l'inquinamento del suolo e delle falde acquifere.

In particolare, per serbatoi idrici e i depuratori dovranno essere osservate le norme di cui al D.Lgs. n.152/2006, con particolare riferimento alla disciplina in materia di distanza di rispetto. Per gli impianti di depurazione in attività è stabilita una fascia di inedificabilità assoluta rispetto al perimetro esterno dell'impianto pari a metri 100.

ART. 34

FASCIA DI RISPETTO STRADALE

Per le fasce di arretramento stradale si rinvia all'applicazione del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 modificato dal D.Lgs. n. 360 del 10/09/1993, DPR n. 495 del 19/12/1992 modificato dal DPR 16/09/1996 n. 610, come da tabelle di seguito riportate, nonché dalla Circolare 29/12/1997 n. 6709/97 (G.U. n. 38 del 16/12/1998).

È consentito il ripristino degli edifici esistenti a parità di volumetria esistente; è consentita inoltre la realizzazione degli impianti igienico-tecnologici eventualmente mancanti e gli ampliamenti degli edifici esistenti con le limitazioni di seguito distinte per tipologia di strada.

1. Canali – alberature – siepi – piantagioni

fuori dal centro abitato

- a) La distanza dal confine stradale, fuori dal centro abitato, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m.;
- b) La distanza dal confine stradale, fuori dal centro abitato, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m;
- c) La distanza dal confine stradale, fuori dal centro abitato, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili

spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo.

- d) La distanza dal confine stradale, fuori dal centro abitato, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiori ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite come previsto al comma 5, e per quelli di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.

2. Nuove costruzioni – ricostruzioni – ampliamenti fronteggianti strade – muri di cinta - recinzioni.

Le distanze di rispetto dal confine stradale, anche se non esaurientemente e puntualmente indicate negli elaborati grafici di Piano, vanno applicate come indicato nelle tabelle allegate.

E' consentita la recinzione di aree prospicienti spazi e strade pubbliche mediante impiego di inferriata metallica.

Qualora il sottostante supporto murario sia di proprietà pubblica occorre apposito atto di assenso dell'Ente proprietario.

2.1 Ricomposizioni planovolumetriche fronteggianti strade

La costruzione o l'ampliamento dei fabbricati che concorrono alla ricomposizione delle cortine edilizie fronteggianti le strade è consentita in allineamento ai fabbricati preesistenti più vicini al confine stradale.

TAB. A - DISTANZE: FUORI DAL CENTRO ABITATO

**A1) NUOVE COSTRUZIONI - RICOSTRUZIONI CONSEGUENTI A DEMOLIZIONI
INTEGRALI - AMPLIAMENTI FRONTEGGIANTI LE STRADE**

(D. Igvo n. 285 del 30/04/1992 modificato dal D. Igvo n.360 del 10/09/1993, DPR n. 495 del 19/12/1992 modificato dal DPR 16/09/1996 n. 610)

| UBICAZIONE DEI MANUFATTI DA REALIZZARE | | Tipo A AUTOSTRADE | Tipo B STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI | Tipo C STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE | Tipo D STRADE URBANE DI SCORRIMENTO | Tipo E STRADE URBANE DI QUARTIERE | Tipo F STRADE LOCALI URBANE O EXTRAURBANE | |
|---|---|---|---|---|--|---|--|---|
| FASCE DI RISPETTO | IN RETTILINEO | a) FUORI DAL CENTRO ABITATO | 60 | 40 | 30 | - | - | 20 Strade Locali 10 Strade vicinali |
| | | b) FUORI DAL CENTRO ABITATO all'interno delle zone edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi. | 30 | 20 | 10 | - | - | La distanza minima dal confine stradale è stabilita in metri 10 |
| | IN CORRISPONDENZA DI INTERSEZIONI STRADALI A RASO E ALL'INTERNO DEGLI SVINCOLI | c) FUORI DAL CENTRO ABITATO | - INTERSEZIONI STRADALI Alle fasce di rispetto indicate nei precedenti punti a) e b) si deve aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nei precedenti punti a) e b) afferenti al rispettivo tipo di strada e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i due punti estremi. - ALL'INTERNO DEGLI SVINCOLI È vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano. | | | | | |
| | CURVE | d) FUORI DAL CENTRO ABITATO all'interno della curva | - All'interno della curva si deve assicurare, fuori della proprietà stradale, una fascia di rispetto, inibita a qualsiasi tipo di costruzione o di deposito, osservando le seguenti norme: La fascia di rispetto nelle curve fuori dal centro abitato, da determinarsi in relazione all'ampiezza della curvatura, è soggetta alle seguenti norme: - nei tratti di strada con curvatura di raggio superiore a 250 m si osservano le fasce di rispetto con i criteri indicati nei precedenti punti a) e b); - nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a 250 m, la fascia di rispetto è delimitata verso le proprietà latitanti, dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla linea, tracciata alla distanza dal confine stradale indicata nei precedenti punti a) e b) in base al tipo di strada, ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda. | | | | | |
| | | e) FUORI DAL CENTRO ABITATO all'esterno della curva | - All'esterno della curva si osservano le fasce di rispetto stabilite per le strade in rettilineo e, quindi, tali fasce risultano indicate nei precedenti punti a) e b). | | | | | |

**A2) COSTRUZIONE O RICOSTRUZIONE DI MURI DI CINTA DI QUALSIASI NATURA
E CONSISTENZA LATERALMENTE ALLE STRADE**

(D.lgvo n. 285 del 30/04/1992 modificato dal D.lgvo n.360 del 10/09/1993, DPR n. 495 del 19/12/1992 modificato dal DPR 16/09/1996 n. 610)

| UBICAZIONE DEI MANUFATTI DA REALIZZARE | | | Tipo A AUTOSTRADE | Tipo B STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI | Tipo C STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE | Tipo D STRADE URBANE DI SCORRIMENTO | Tipo E STRADE URBANE DI QUARTIERE | Tipo F STRADE LOCALI URBANE O EXTRAURBANE |
|--|---|---|---|--|--|---|---|---|
| RISPECTO | IN RETTILINEO | f) FUORI DAL CENTRO ABITATO | 5 | 5 | 3 | - | - | 3 |
| | | | La distanza dal confine stradale, da rispettare per le recinzioni con altezza non superiore ad un metro sul terreno, costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali simili, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo, non può essere inferiore ad un metro (1 m). La distanza dal confine stradale, da rispettare per le recinzioni con altezza superiore ad un metro sul terreno, costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali simili, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo e per le recinzioni con altezza inferiore ad un metro sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo, non può essere inferiore a tre metri (3 m). | | | | | |
| | IN RETTILINEO | g) all'interno delle zone edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi. | - | - | - | - | - | La distanza minima dal confine stradale è stabilita in metri 1 |
| | | | | | | | | |
| FASCIA DI | IN CORRISPONDENZA DI INTERSEZIONI STRADALI A RASO E ALL'INTERNO DEGLI SVINCOLI | | <p align="center">INTERSEZIONI STRADALI</p> <p>Alle fasce di rispetto indicate nei precedenti punti a) e b) si deve aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nei precedenti punti a) e b) afferenti al rispettivo tipo di strada e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i due punti estremi.</p> <p align="center">ALL'INTERNO DEGLI SVINCOLI</p> <p>È vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.</p> | | | | | |
| | CURVE | i) FUORI DAL CENTRO ABITATO all'interno della curva | <p>- All'interno della curva si deve assicurare, fuori della proprietà stradale, una fascia di rispetto, inibita a qualsiasi tipo di costruzione o di deposito, osservando le seguenti norme: La fascia di rispetto nelle curve fuori dal centro abitato, da determinarsi in relazione all'ampiezza della curvatura, è soggetta alle seguenti norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nei tratti di strada con curvatura di raggio superiore a 250 m si osservano le fasce di rispetto con i criteri indicati nei precedenti punti a) e b). - nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a 250 m, la fascia di rispetto è delimitata verso le proprietà latitanti, dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla linea, tracciata alla distanza dal confine stradale indicata nei precedenti punti a) e b) in base al tipo di strada, ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda. | | | | | |
| | | l) FUORI DAL CENTRO ABITATO all'esterno della curva | - All'esterno della curva si osservano le fasce di rispetto stabilite per le strade in rettilineo e, quindi, tali fasce risultano indicate nei precedenti punti a) e b). | | | | | |

TAB. B - DISTANZE: ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO

***B1) NUOVE COSTRUZIONI - RICOSTRUZIONI CONSEGUENTI A DEMOLIZIONI INTEGRALI
- AMPLIAMENTI FRONTEGGIANTE LE STRADE***

(D.lgvo n. 285 del 30/04/1992 modificato dal D.lgvo n.360 del 10/09/1993, DPR n. 495 del 19/12/1992 modificato dal DPR 16/09/1996 n. 610)

| UBICAZIONE DEI MANUFATTI DA REALIZZARE | | Tipo A AUTOSTRADE | Tipo B STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI | Tipo C STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE | Tipo D STRADE URBANE DI SCORRIMENTO | Tipo E STRADE URBANE DI QUARTIERE | Tipo F STRADE LOCALI URBANE O EXTRAURBANE | |
|---|---|--|--|---|--|---|---|--|
| R I S P E T T O | RETILINEO E/O IN CURVA | f) ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO in presenza di strumento urbanistico vigente | 30 | - | - | 20 | <i>La distanza minima dal confine stradale è stabilita in metri</i> 10 | <i>La distanza minima dal confine stradale è stabilita in metri</i> 5 |
| | | g) ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO in assenza di strumento urbanistico vigente | 30 | - | - | 20 | 20 | 10 |
| F A S C I A | IN CORRISPONDENZA DI INTERSEZIONI STRADALI A RASO | f) ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO | Alle fasce di rispetto indicate nei precedenti punti f) e g) si deve aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nei precedenti punti f) e g) afferenti al rispettivo tipo di strada e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i due punti estremi. | | | | | |
| | IN CORRISPONDENZA DI INTERSEZIONI STRADALI A LIVELLI SFALSATI | g) ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO | È vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione all'interno dell'area di intersezione, che pregiudichino, a giudizio dell'ente proprietario delle strade, la funzionalità dell'intersezione stessa e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano. | | | | | |

**B2) COSTRUZIONE O RICOSTRUZIONE DI MURI DI CINTA DI QUALSIASI NATURA E
CONSISTENZA LATERALMENTE ALLE STRADE**

(D.lgvo n. 285 del 30/04/1992 modificato dal D.lgvo n.360 del 10/09/1993, DPR n. 495 del 19/12/1992 modificato dal DPR 16/09/1996 n. 610)

| UBICAZIONE DEI MANUFATTI DA REALIZZARE | | Tipo A AUTOSTRADE | Tipo B STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI | Tipo C STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE | Tipo D STRADE URBANE DI SCORRIMENTO | Tipo E STRADE URBANE DI QUARTIERE | Tipo F STRADE LOCALI URBANE O EXTRAURBANE | |
|--|--|--------------------------------------|---|---|--|---|--|--|
| FASCE DI RISPETTO | RETILINEO E/O IN CURVA | f) ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO | 3 | - | - | 2 | <i>La distanza minima dal confine stradale è stabilita in metri</i> 1 | <i>La distanza minima dal confine stradale è stabilita in metri</i> 0,5 |
| | IN CORRISPONDENZA DI INTERSEZIONI STRADALI A RASO | g) ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO | Alle fasce di rispetto indicate nei precedenti punti f) e g) si deve aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nei precedenti punti f) e g) afferenti al rispettivo tipo di strada e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i due punti estremi. | | | | | |
| | IN CORRISPONDENZA DI INTERSEZIONI STRADALI A LIVELLI SFALSI | h) ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO | È vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione all'interno dell'area di intersezione, che pregiudichino, a giudizio dell'ente proprietario delle strade, la funzionalità dell'intersezione stessa e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano. | | | | | |
| Norma comune a tutte le ubicazioni del manufatto (rettilineo, curva, ecc.) | | | Le recinzioni dovranno essere realizzate in conformità ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell'ente proprietario delle strade, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione. | | | | | |

ART. 35
FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE (L.R. 14/82)

Nelle aree ricadenti nella fascia di metri 100 dal perimetro del cimitero non sono ammesse nuove costruzioni a meno delle attrezzature cimiteriali.

Per gli edifici esistenti, ricadenti all'interno della fascia di rispetto, ai sensi dell'art. 28 della L.n.166 dell'01/08/2002, sono consentiti interventi di recupero, ovvero funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10% e cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001.

E' comunque consentita la realizzazione di strade, parcheggi ed opere urbanizzative, nonché sistemazioni temporanee in caso di calamità naturali.

ART. 36*
FASCIA DI RISPETTO FLUVIALE

Fatta salva l'osservanza del vincolo autorizzativo di cui al D.Lgs. 42/2004 e succ. mod. ed int., fissato in m. 150, ai sensi della L.R. 14/82 è comunque sempre vietata ogni nuova costruzione, oltre che le relative opere di urbanizzazione, lungo i torrenti a scarsa portata per una fascia di profondità del limite del demanio di m.10.

In tale fascia possono essere consentite la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti, nonché la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, parchi pubblici, la coltivazione agricola e la sistemazione a verde, nel rispetto della conservazione dello stato della natura.

Ai sensi della Legge Regionale n.14/82 per gli edifici ad uso residenziale e non, esistenti nelle fasce di rispetto di cui sopra, sono consentiti interventi con aumenti di volume non superiore al 10% di quello preesistente, per sistemazioni igieniche e tecniche, da realizzarsi sul lato opposto a quello dell'infrastruttura da salvaguardare.

In materia di aree tutelate per legge ai fini paesaggistici, di cui all'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., si applicano le esclusioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo art. 142, che si intendono qui integralmente riportati. *

* Adeguato alle Osservazioni accolte con delib. di CC n.20 del 07.09.2011, n.21 del 08.09.2011 e n.33 del 30.12.2011

ART. 37
FASCIA DI RISPETTO ELETTRODOTTO

Fermo restante il rispetto dei limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità prescritti dalla normativa vigente in materia, la distanza da osservare per i fabbricati adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporta tempi di permanenza prolungati, è la seguente:

- a) metri 10 (per linee a 132 KV);
- b) metri 18 (per linee a 220 KV);
- c) metri 28 (per linee a 380 KV).

Per le linee a tensione nominale diversa, superiore a 132 KV e inferiore a 380 KV, la distanza di rispetto è calcolata mediante proporzione diretta da quelle sopra indicate.

Per linee a tensione nominale inferiore a 132 KV restano ferme le distanze previste dal D.M. 16/01/1991.

Per eventuali linee a tensione superiore a 380 KV le distanze di rispetto sono stabilite dalla Commissione Tecnica Scientifica di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 23/04/92 n. 104.

ART. 38*
RISPETTO CORPI IDRICI (SORGENTI)

Fermo restante la piena osservanza della normativa contenuta nel PTCP, TITOLO III – difesa e valorizzazione delle risorse idriche, con particolare riguardo all'art. 52 prescrizioni per la tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei, di seguito, si specificano le distanze di rispetto dai corpi idrici.

Ai sensi dell'art.94 del D.Lgs. n.152 del 03.04.2006, è stabilito che, su proposta delle autorità d'ambito, le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di **tutela assoluta e zone di rispetto**, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, **le zone di protezione**.

A) Zona di tutela assoluta.

La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni; essa deve avere un'estensione in caso di acque sotterranee e, ove possibile per le acque superficiali, *di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione*, deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di

* Modificato in sede di Conferenza di Servizi

captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

B) Zona di rispetto

La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazione d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa *in zone di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata* in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
- b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche da piazzali e strade;
- e) aree cimiteriali;
- f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
- h) gestioni di rifiuti;
- i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- m) pozzi perdenti;
- n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli affluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

C) Zone di protezione

Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni della Regione per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure concernenti la destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agroforestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore.

La Regione, al fine della protezione delle acque sotterranee, anche di quelle non ancora utilizzate per l'uso umano, individua e disciplina, all'interno delle zone di protezione, le seguenti aree:

- a) aree di ricarica della falda;
- b) emergenze naturali ed artificiali della falda;
- c) zone di riserva.

In assenza della delimitazione regionale, nelle porzioni di territorio circostanti le risorse idriche sotterranee captate, è vietato in un raggio di **duecento metri** dal punto di captazione o derivazione l'insediamento dei centri di pericolo e delle attività elencate all'articolo 94, comma 4, del D.Lgs. 03.04.2006, n.152.

ART. 39

VINCOLO DI DESTINAZIONE TURISTICA

Le strutture ricettive di cui all'art.6 della L. 17.05.1983 n.217 sono sottoposte a vincolo permanente di destinazione d'uso per attività turistiche ai sensi dell'art.4 della L.R. 28.11.2000 n. 16.

ART. 40

IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI

L'installazione di impianti per la distribuzione di carburanti e relativi servizi avviene conformemente alla normativa regionale in materia. Ai sensi dell'art.16, co.1, della L.R. 29.03.2006, n.6, gli impianti di distribuzione di carburanti possono essere realizzati in tutte le zone omogenee del presente Piano Urbanistico Comunale, ad eccezione della Zona A, tenendo conto che, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 16, per i Comuni che alla data di entrata in vigore della L.R.29.03.2006, n.6 non hanno fissato criteri, requisiti e caratteristiche delle aree ai sensi del D.Lgs. n. 32/98, articoli 2, commi 1 e 2, si applicano, senza ulteriori atti di recepimento, le norme della suddetta legge regionale.

Ai sensi dell'art.83-bis, comma 17, del D.L. 25.06.2008, come convertito e modificato dalla L. 06.08.2008 n.133, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi.

Si richiama altresì, a tale proposito, la Circolare del Settore regionale Regolazione dei Mercati prot. n. 2009.0186994 del 04/03/2009.